



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00081 del 29/12/2025 del Registro delle Determinazioni della UOR 212

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 212/DIR/2025/00085

OGGETTO: Aggiornamento in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga a riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, recante modifiche e integrazioni alla determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto "Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI".



Il giorno 29/12/2025,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- **VISTO** il D.Lgs. n. 29 del 03.03.1993;
- **VISTO** il D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998;
- **VISTA** la L.R. n. 18 del 25.03.1974;
- **VISTA** la L.R. n. 7 del 04.02.1997;
- **VISTA** la L.R. n. 20 del 31.12.2010;
- **VISTA** la L.R. n. 2 del 09.03.2011;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998;
- **VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **VISTO** l'art. 32 della L. n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **VISTO** l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04.10.2005;
- **VISTA** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20.04.2015 di Riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12.05.2015, avente ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- **VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 31.07.2015, avente ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione.*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1974 del 07.12.2020, pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021, che approva l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 22 del 22.01.2021, pubblicato sul BURP n. 15 del 28.01.2021, che adotta l'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "*MAIA 2.0*";
- **VISTA** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 22 del 29.08.2022, con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale – Rapporti istituzionali e Capitale umano S.S.R.;
- **VISTA** la L.R. n. 42 del 31.12.2024, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)*";
- **VISTA** la L.R. n. 43 del 31.12.2024, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027*";
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 20.01.2025, avente ad oggetto "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale*



2025-2027. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”;

- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15.09.2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “*Agenda di Genere*”;
- **VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1295 del 26.09.2024, avente ad oggetto “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;
- **VISTO** il D.P.G.R. n. 516 del 24.09.2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;
- **VISTA** la D.G.R. n. 1657 del 29.10.2025 recante “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0” e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*”;

Considerato che:

- la materia dell’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero è disciplinata dal combinato disposto dell’art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, dell’art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021, dell’art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell’art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito dalla L. n. 187/2024;
- con l’emergenza COVID-19, infatti, la normativa nazionale italiana ha introdotto con il citato art. 13 del D.L. 18/2020 la possibilità di impiegare temporaneamente professionisti sanitari con qualifiche conseguite all’estero, in deroga alle procedure ordinarie di riconoscimento formale dei titoli esteri presso il Ministero della Salute ex lege prescritte;
- tale deroga, inizialmente pensata per i cittadini europei e per l’assunzione temporanea nelle strutture pubbliche legate all’emergenza, è stata successivamente ampliata e prorogata più volte:
 - con estensione dei beneficiari ai cittadini extra-UE e agli Operatori Socio-Sanitari ed inclusione anche della possibilità di lavoro autonomo e presso strutture private accreditate coinvolte nell’emergenza;
 - con estensione dell’ambito di applicazione dell’esercizio in deroga anche a contesti lavorativi delle strutture non strettamente correlate alla gestione COVID-19, con l’obiettivo di affrontare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario a livello nazionale;
 - con proroghe della vigenza dapprima al 31.12.2023, poi al 31.12.2025 e da ultimo al 31.12.2027;



- detta normativa ha creato un canale derogatorio temporaneo e più agile per il reclutamento di professionisti sanitari formati all'estero, evolvendo da una misura strettamente connessa all'emergenza pandemica ad uno strumento strutturale per fronteggiare la carenza di personale nel Servizio Sanitario Nazionale, concretizzando, in sostanza, una via d'accesso semplificata, seppur limitata nel tempo, per colmare la necessità urgente di medici ed altri operatori sanitari in Italia;
- ulteriori modifiche alla normativa nazionale di che trattasi sono state sancite dall'art. 15 del D.L. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2023, che ha prescritto la definizione della disciplina per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa con adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dell'anzidetto decreto legge, di apposita Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo, altresì, che, nelle more dell'adozione dell'Intesa, restassero vigenti le norme di cui all'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2021 ed all'art. 13 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020;
- a causa dell'articolata complessità della materia, di discordanze emerse nei processi decisionali e di criticità rilevate nelle fasi organizzative, operative ed istruttorie, sono state convocate e tenute, nell'arco temporale di pertinenza, svariate riunioni in Tavoli Tecnici Interregionali, finalizzati all'esecuzione dei lavori propedeutici al conseguimento dell'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome, alla stesura definitiva della stessa e alla sua successiva approvazione;
- nei menzionati Tavoli Tecnici, si è dibattuto sulle procedure di reclutamento, sulle modalità operative, sulle tempistiche, sul possesso dei requisiti e sulla verifica in concreto degli stessi, nonché sull'iter specifico che i professionisti con titoli esteri debbano seguire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio temporaneo, in attesa della procedura definitiva di riconoscimento ministeriale;
- i riferiti Tavoli Tecnici hanno inteso predisporre bozze di schemi di Intesa, recanti proposte di prescrizioni normative e procedurali per la gestione del reclutamento di personale sanitario estero in un regime temporaneo e derogatorio, garantendo al contempo che tali professionisti operino con gli stessi standard deontologici, disciplinari, di formazione professionale e di aggiornamento degli iscritti agli Ordini italiani;
- la fase di formulazione e definizione della disciplina attuativa per l'esercizio temporaneo in deroga è ancora in corso e le attività svolte nell'ambito dei Tavoli Tecnici Interregionali per conseguire una convergenza decisionale costituiscono i presupposti basilari sui quali fondare l'adozione formale dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome per consentire l'applicazione della norma di che trattasi;
- è doveroso porre in debita evidenza che, a seguito di apposita richiesta effettuata dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, con prot. n. 0337456 del 03.07.2024, inerente la possibilità di estendere la previsione normativa dell'esercizio in deroga in oggetto anche ad altre figure professionali sanitarie, nella specie, agli igienisti dentali o odontoiatri, è pervenuto parere del Ministero



della Salute, recante prot. n. 0063389-22/10/2024-DGPROF-MDS-P ed acquisito al protocollo regionale n. 0517307 del 22.10.2024, del seguente tenore: *“Nelle more dell’adozione della citata intesa, spetta esclusivamente all’autonomia della singola Regione valutare se, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, tra le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l’attività lavorativa in deroga nel territorio della Regione, presso cui i medesimi hanno fatto richiesta, possa rientrarvi altresì la professione sanitaria ... odontoiatra e igienista dentale e procedere, dunque, verso gli stessi professionisti richiedenti parimenti a come si è ritenuto opportuno comportarsi per il personale medico ed infermieristico ed, in particolare, in virtù delle stesse necessità dettate esclusivamente dalla carenza del personale sanitario in oggetto.”*. Tra i rilievi ministeriali, inoltre, è stato posto in debita evidenza che per alcune tipologie di figure professionali, *“in particolare, gli igienisti dentali con titolo conseguito in Spagna, il riconoscimento della qualifica, ai sensi del d.Lgs. n. 206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE, avviene previo superamento di consistenti misure compensative”*;

Rilevato, inoltre, che:

a. è d'uopo segnalare il significativo rilievo rappresentato dai contenuti giuridici recati dai provvedimenti giurisdizionali emanati dalla magistratura amministrativa, nella specie due sentenze gemelle del T.A.R. per la Lombardia - Sezione III, n. 2941 e n. 2942 del 15.09.2025, che hanno accolto i ricorsi presentati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall'Ordine dei Medici di Milano (OMCeO) contro la Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/3392 dell'11.11.2024 e il conseguente Decreto Dirigenziale n. 17712 del 21.11.2024, disponendo l'annullamento delle disposizioni regionali che introducevano procedure derogatorie semplificate per l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, come medici, fisioterapisti, infermieri etc., con titoli conseguiti all'estero:

- il nucleo delle citate pronunce risiede nell'affermazione che la deroga prevista dalla normativa nazionale emergenziale – originariamente l'art. 13 del D.L. n. 18/2020 e l'art. 6-bis del D.L. n. 105/2021 poi prorogati – riguardasse esclusivamente le procedure amministrative e non i requisiti sostanziali per l'abilitazione all'esercizio della professione, laddove, invece, la Regione Lombardia avrebbe ecceduto i limiti delle deroghe previste da detta normativa statale, introducendo una procedura semplificata/accelerata per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie in deroga alla normativa ordinaria, basata esclusivamente su verifiche documentali, permettendo, di fatto, l'esercizio della professione sanitaria a prescindere dalle verifiche sostanziali attitudinali, di competenza e di capacità (misure compensative, come tirocini o prove integrative), dirette ad assicurare l'equivalenza formativa;
- in considerazione dell'eccedenza della competenza della Regione Lombardia, nonché della violazione della gerarchia delle fonti e della



riserva statale, ossia della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute e di riconoscimento delle qualifiche professionali e dell'accesso all'esercizio delle professioni sanitarie, questa sorta di scorciatoia regionale è stata ritenuta illegittima dai giudici amministrativi lombardi, in quanto elusiva delle garanzie statali sulla verifica sostanziale delle competenze professionali prescritta dalle norme europee e nazionali (Direttiva n. 2013/55/UE e D.Lgs. n. 206/2007), sussistenti in via esclusiva in capo al Ministero della Salute, il quale deve assicurare che gli standard formativi siano equivalenti a quelli italiani, a tutela del fondamentale valore della salute pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 32 Cost.;

- Il T.A.R., infatti, ha sottolineato come la garanzia che il professionista sanitario possieda le necessarie conoscenze cliniche, specialistiche e linguistiche sia un requisito imprescindibile ed irrinunciabile per la qualità della prestazione sanitaria erogata, la tutela del preminente valore della salute e la sicurezza dei cittadini;

b. a conforto dell'orientamento della giustizia amministrativa nel senso innanzi descritto si segnala, altresì, la recentissima Ordinanza Cautelare n. 588 del 27.11.2025, emanata dal T.A.R. per il Veneto - Sezione Terza, pronunciandosi sul ricorso presentato dalla FNOMCEO e dagli Ordini provinciali veneti contro la Regione Veneto per l'annullamento, previa sospensione, di due Delibere della Giunta Regionale del Veneto, n. 830 del 15.07.2025 e n. 961 del 12.08.2025, impugnate in quanto autorizzavano il reclutamento temporaneo, tramite avviso pubblico, di medici specialisti, cittadini UE ed extra UE con titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero della Salute, per la copertura di carenze di organico nelle strutture di emergenza-urgenza e pronto soccorso delle Aziende Ulss del Veneto:

- segnatamente, l'adito Tribunale, riservando al merito ogni valutazione sulle complesse questioni giuridiche prospettate con il ricorso, nella fase cautelare ha preso atto della grave carenza di organico nelle strutture sanitarie, nonché dell'immissione in servizio del personale reclutato prevista solo per la metà del 2026 e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, ossia il diritto alla salute e le questioni di legittimità sollevate dai medici, ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo la sospensione parziale dell'efficacia dell'impugnata delibera solo nella parte relativa alla stipula del contratto di lavoro subordinato con il personale medico oggetto di reclutamento e alla conseguente immissione in servizio dello stesso, così da consentire, nelle more della conclusione del giudizio, lo svolgimento delle procedure propedeutiche previste dalla delibera, come l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, la nomina della commissione, la valutazione delle istanze e l'espletamento del colloquio;

c. all'esito di tanto, è doveroso ribadire ed evidenziare la rilevante necessità di conseguire l'Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome ex



art. 15 del D.L. n. 34/2023, che disciplinerà in modo capillare ed uniforme il procedimento di reclutamento in deroga di professionisti sanitari in possesso di titoli conseguiti all'estero, nonché l'urgente occorrenza che, nelle more della sua adozione, lo scrivente Ente regionale assuma condotte cautelari a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza delle cure;

Ritenuto, altresì, che:

- a livello regionale, coerentemente con lo scopo della normativa ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, ossia fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ha consentito l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga, al fine di sopperire al deficit riscontrato nel S.S.R. per le professioni sanitarie mediche ed infermieristiche a fronte della ben nota impellente necessità di tali figure professionali;
- le prescrizioni normative dello scrivente Ente, inerenti alla materia dell'esercizio temporaneo in deroga, sono confluite nella determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, avente ad oggetto *"Articolo 6-bis D.L. 105/2021 convertito con L. 126/2021 s.m.i. Disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero. INDIRIZZI OPERATIVI"*, che, nell'allegato *"MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA"*, ha disposto che i soggetti interessati, cittadini europei e/o extra UE, dovessero inderogabilmente presentare alla riferita Sezione, a mezzo P.E.C., la seguente documentazione:
 - istanza, corredata di copia del titolo di studio rilasciato in esito ad un percorso di livello universitario/post istruzione secondaria di secondo grado, unitamente a traduzione giurata dello stesso;
 - copia dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito, in corso di validità, unitamente a traduzione giurata della stessa. Qualora il Paese estero sia privo di Ordine/Albo professionale, è facoltà della Regione Puglia accettare la presentazione della dichiarazione di valore rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato in cui è stato conseguito il titolo, che attesti, tra l'altro, che il titolo è abilitante all'esercizio della professione;
 - copia di documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca che il professionista è residente o domiciliato nel territorio pugliese;
- allo stato attuale, tenuto conto sia delle argomentazioni precedentemente illustrate inerenti ai lavori preparatori tuttora in corso per il conseguimento dell'accordo di che trattasi e la formalizzazione dell'Intesa – che tradurrà i lavori tecnici in regole vincolanti – sia della manifesta rilevanza dei contenuti giuridici esplicitati nei provvedimenti giurisdizionali di cui innanzi, sia, altresì, dell'ingente entità delle istanze presentate e dell'articolata complessità istruttoria sottesa ad esse, nelle more dell'adozione dell'Intesa da formalizzare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di



Trento e di Bolzano, prescritta ex art. 15 del D.L. n. 34/2023, lo scrivente Ente regionale intende assumere una condotta maggiormente prudentiale e cautelare, dettata prioritariamente dall'esigenza di garantire il bene supremo della salute, quale diritto fondamentale ed inviolabile e quale interesse vitale per l'intera collettività;

- motivata dalle stesse esigenze precauzionali e finalizzata agli stessi scopi è la decisione della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia, in attesa dell'adozione della riferita Intesa ed in aderenza al costante orientamento giurisprudenziale innanzi esplicitato, di costituire apposita Commissione per la verifica sostanziale del possesso delle qualifiche professionali sanitarie e delle competenze linguistiche necessarie sia per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga nel territorio regionale e delle proroghe richieste dagli autorizzati, sia per l'accertamento in itinere del possesso effettivo dei requisiti da parte degli istanti cui è stata concessa l'autorizzazione in argomento fino al 31.12.2027, che necessita, sulla scorta dei rilievi evidenziati, di ulteriore validazione;
- la citata Commissione da costituire sarà composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato ed espletterà funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti afferenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e della fondamentale conoscenza della lingua italiana, nonché di valutazione del percorso formativo espletato e dell'esperienza professionale maturata;
- in conseguenza di tanto, per la pluralità di motivazioni analiticamente rappresentate in narrativa, la scrivente Sezione regionale ritiene necessario e doveroso, all'attualità, accordare e consentire una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga a coloro, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti.

Alla luce di tutto quanto innanzi rappresentato e in coerenza con tutte le argomentazioni e le motivazioni dettagliatamente illustrate nel presente atto, si propone:

- di costituire apposita Commissione, composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato;
- di stabilire che detta Commissione espleti funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti inerenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e delle competenze linguistiche, nell'iter procedurale di esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito



con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n. 34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

- di disporre che, per l'espletamento delle attività di verifica ed accertamento delle istanze di autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga da parte della Commissione di cui innanzi, sia necessario, a causa dell'articolata complessità delle stesse e degli opportuni approfondimenti da effettuare caso per caso, un ampliamento dei tempi procedurali ordinari, con conclusione dell'attività istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo, con la valutazione positiva o il diniego;
- di stabilire che, fino al momento della formale costituzione della Commissione con atto dirigenziale, il termine di novanta giorni per la conclusione dell'attività istruttoria delle istanze di cui al precedente punto sia decorrente dalla pubblicazione del pertinente atto dirigenziale di costituzione, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo e non già dalla presentazione dell'istanza;
- di disporre che sia concessa una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga ai professionisti sanitari, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
- di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate al tempo della pubblicazione del presente atto ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 e quelle prorogate o in fase di proroga al 31.03.2026 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
- di disporre che con successivo atto dirigenziale della competente Sezione regionale si proceda all'individuazione dei componenti della Commissione, sulla base delle designazioni pervenute dagli Ordini delle professioni sanitarie e dagli Atenei regionali.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente determinazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03.07.2023.

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO.

Adempimenti contabili ai sensi del D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii.



Il presente atto non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sull'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SANITARIA E MEDICINA CONVENZIONATA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttrice amministrativa, dalla Responsabile della E.Q. *"Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e attività progettuali"*, dalla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. n.7/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di costituire apposita Commissione, composta da esperti della Regione, da rappresentanti degli Ordini competenti in relazione al profilo professionale preso in considerazione e da rappresentanti degli Atenei regionali di riferimento, in relazione al corso di studi interessato;
3. di stabilire che detta Commissione espleti funzioni di verifica ed accertamento sostanziali dei requisiti inerenti al possesso delle qualifiche professionali sanitarie documentalmente attestate e delle competenze linguistiche, nell'iter procedurale di esercizio temporaneo dell'attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero, disciplinato dal combinato disposto dell'art. 13 del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 27/2020, dell'art. 6 bis del D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 126/2021, dell'art. 15 del D.L. n.



34/2023 convertito con modificazioni nella L. n. 56/2023, della determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 154 del 29.03.2024, nonché dell'art. 2 comma 8 bis del D.L. n. 145/2024 convertito nella L. n. 187/2024;

4. di disporre che, per l'espletamento delle attività di verifica ed accertamento delle istanze di autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga da parte della Commissione di cui innanzi, sia necessario, a causa dell'articolata complessità delle stesse e degli opportuni approfondimenti da effettuare caso per caso, un ampliamento dei tempi procedurali ordinari, con conclusione dell'attività istruttoria entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo, con la valutazione positiva o il diniego;
5. di stabilire che, fino al momento della formale costituzione della Commissione con atto dirigenziale, il termine di novanta giorni per la conclusione dell'attività istruttoria delle istanze di cui al precedente punto sia decorrente dalla pubblicazione del pertinente atto dirigenziale di costituzione, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo e non già dalla presentazione dell'istanza;
6. di disporre che sia concessa una proroga al 31.03.2026 dell'autorizzazione all'esercizio temporaneo in deroga ai professionisti sanitari, la cui concessione è in scadenza al 31.12.2025 e ne abbiano fatto formale richiesta, quale tempo necessario per la costituzione della Commissione e per la predisposizione degli atti conseguenti, per tutte le motivazioni e le argomentazioni espresse in narrativa;
7. di stabilire che, allo scopo di assicurare coerenza ed uniformità di trattamento ed analisi, le istanze già presentate al tempo della pubblicazione del presente atto ed in corso di attuale istruzione, nonché le istanze già prorogate fino al 2027 e quelle prorogate o in fase di proroga al 31.03.2026 siano anch'esse sottoposte alla valutazione della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti inerenti all'esercizio in deroga documentalmente attestati e delle competenze linguistiche, con ulteriori approfondimenti istruttori, da effettuarsi entro novanta giorni dalla costituzione della Commissione con atto dirigenziale, salvo sospensione o interruzione dei termini secondo la disciplina del procedimento amministrativo;
8. di disporre che con successivo atto dirigenziale della competente Sezione regionale si proceda all'individuazione dei componenti della Commissione, sulla base delle designazioni pervenute dagli Ordini delle professioni sanitarie e dagli Atenei regionali;
9. di redigere il presente provvedimento in forma integrale e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii;
10. di notificare il presente provvedimento, nella versione comprensiva dei dati anagrafici e di ulteriori informazioni, come tale non soggetta a pubblicazione, agli Ordini delle professioni sanitarie ed agli Atenei della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è composto di 12 facciate:



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Promozione della Salute e del
Benessere Animale

Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza
Sanitaria e Medicina Convenzionata

- **è unicamente formato** con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- **sarà conservato** nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- **sarà reso pubblico**, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA”* ut supra;
- **sarà pubblicizzato** in *“Amministrazione Trasparente”* sotto la sezione *“Provvedimenti Dirigenziali”* del sito www.regione.puglia.it;
- **sarà pubblicizzato** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994;
- **sarà trasmesso**, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale.

Il presente atto, composto da 12 facciate, è adottato in originale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 212/DIR/2025/00085

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Domenica Brindisi

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Programmazione e monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina convezionata
Antonella Caroli